



***COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO***  
***Provincia di Milano***

***REGOLAMENTO DELLA FIERA LOCALE SPECIALIZZATA***  
***DENOMINATA***  
***“BOFFALORA BIO”***

## **Indice**

**articolo 1 – oggetto e finalita’**

**articolo 2 – denominazione, settori e tipologie merceologiche.**

**articolo 3 – la cadenza.**

**articolo 4 – gli orari di svolgimento.**

**articolo 5 – la localizzazione.**

**articolo 6 – le modalita’ di accesso e sistemazione delle attrezzature, la regolazione degli accessi veicolari e pedonali.**

**articolo 7 – i criteri e le modalita’ di assegnazione dei posteggi nella fiera.**

**articolo 8 – i criteri e le modalita’ della spunta.**

**articolo 9 – le tariffe della tassa di occupazione suolo pubblico e smaltimento rifiuti.**

**articolo 10 – pulizia dell’area di fiera e smaltimento rifiuti.**

**articolo 11 – modalita’ di registrazione delle assenze degli operatori.**

**articolo 12 –modalita’ e divieti da osservarsi nell’ esercizio dell’ attivita’ di vendita.**

**articolo 13 – ipotesi di revoca o decadenza della concessione.**

**articolo 14 – norme igienico sanitarie da osservarsi.**

**articolo 15 – sanzioni da applicarsi e modalita’ di vigilanza.**

### **ARTICOLO 1 – Oggetto e finalita’.**

Il presente Regolamento stabilisce i principi e le norme specifiche sull’ esercizio dell’ attivita’ commerciale nell’ area della fiera locale mostra mercato denominata “Boffalora Bio” ( qui di seguito “fiera” ). Si propone come scopo la promozione e valorizzazione del centro storico cittadino, l’ incentivazione della socializzazione, la sensibilizzazione della cultura agricola del territorio ed in particolare verso i prodotti biologici.

### **ARTICOLO 2 – Denominazione, settori e tipologie merceologiche.**

L’ attivita’ commerciale di cui al punto 1 e’ denominata fiera locale mostra mercato ed e’ aperta agli operatori commerciali certificati del settore ortofrutticolo, tipologia prodotti biologici e nella fattispecie ai: imprenditori agricoli, produttori agricoli, commercianti professionisti del settore. Detta attivita’ e’ aperta anche agli operatori che propongono prodotti lavorati e/o semilavorati derivati dall’ agricoltura biologica.

### **ARTICOLO 3 – La cadenza.**

La fiera si svolge ogni terza Domenica dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre, dell’ anno 2005. La sua attuazione e’ rinnovabile annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale. Qualora la Domenica coincida con la Pasqua la fiera si effettuera’ la Domenica successiva.

### **ARTICOLO 4 – Gli orari di svolgimento.**

La fiera si svolge dalle 09:00 alle 18:00 delle citate Domeniche ( art. 3 ).

### **ARTICOLO 5 – La localizzazione.**

La fiera si svolge in piazza 4 Giugno nella parte compresa tra i civici 1 e 8 e sul corridoio pedonale che collega la predetta con via Donizetti ubicato in adiacenza al canale Naviglio Grande. Essa consta di n° 20 posteggi.

### **ARTICOLO 6 – Le modalita’ di accesso e sistemazione delle attrezzature. La regolazione degli accessi veicolari e pedonali.**

L’ accesso dei concessionari dei posteggi al mercato e’ consentito dalla ore 8:00 alle ore 9:00 con i soli veicoli o parti di essi ( rimorchi, carrelli, ecc. ) utilizzati per la esposizione e vendita

dei prodotti. Tutti gli altri veicoli non utilizzati per la vendita dei prodotti devono essere portati all'esterno dell' area della fiera al termine delle operazioni di allestimento dei banchi di vendita. L' accesso del pubblico al mercato e' consentito dalle ore 9:00, a piedi, oppure con la bicicletta purché condotta a spinta dall' utilizzatore appiedato. Le persone diversamente abili che si spostano su sedia a rotelle spinta da motore elettrico hanno libero accesso all' area della fiera ma devono mantenere una velocità di spostamento non superiore al passo d' uomo. E' vietato l' accesso all' area della fiera ai veicoli a motore di qualunque tipo e cilindrata, nonché alle persone che stanno al momento utilizzando pattini a rotelle, skate boards, rollers, monopattini, e similari. L' utilizzo degli spazi pedonali all' interno della fiera da parte del pubblico deve essere improntato alla massima fluidità della circolazione ed efficacia nello sfruttamento degli spazi per la visione delle merci e l' eventuale acquisto. E' vietato depositare, anche temporaneamente, merci o altro che intralcino la circolazione.

Le attrezzature per la vendita devono essere sistemate sulla base delle indicazioni contenute nella concessione di posteggio ( n° di posteggio, superficie ). Tra due attività adiacenti deve essere sempre lasciato uno spazio di almeno 100 cm per lo spostamento degli esercenti ed eventuale accesso di personale sanitario per interventi di soccorso d' emergenza.

#### **ARTICOLO 7 – I criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi nella fiera.**

L' assegnazione dei posteggi nella fiera avviene in prima istanza su chiamata del Comune agli operatori del settore aventi i requisiti di cui all' art. 2 del presente regolamento, aventi riscontro negli albi e negli elenchi delle principali associazioni di tutela della produzione biologica, con il fine di garantire la massima diversificazione delle merci esposte. L' assegnazione degli spazi avviene altresì a cura e discrezione esclusiva degli operatori di Polizia Locale presenti sul luogo di svolgimento, tenendo conto delle caratteristiche dei banchi espositivi e delle esigenze di carattere igienico sanitario degli espositori ( insolazione delle merci deperibili, ecc. ). I subingressi nelle attività già operanti avverranno tenendo conto della data di effettuazione della primitiva richiesta di partecipazione e sulla base dei criteri di diversificazione suesposti ( saranno ammessi i subingressi relativi ad attività concernenti prodotti trattati dall' operatore commerciale uscente oppure non ancora presenti in fiera ). In caso di concomitanza di fattori che non consentano di stabilire la precedenza nell' assegnazione del posteggio ad uno dei richiedenti, per il subingresso si terrà conto dell' anzianità dell' attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, intendendo come favorite le aziende con maggiore anzianità. Le valutazioni di cui sopra sono effettuate dall' operatore di Polizia Locale addetto alla gestione della fiera. Il medesimo operatore commerciale può avere in concessione nella fiera al massimo n° 1 ( uno ) posteggio. I posteggi sono assegnati, tenuto

conto delle disposizioni già elencate nel presente regolamento, agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche così come disciplinata dall' art 28 del D.lgs 114/1998 ( tipologia *a e b* ), nonché ai produttori ed agli imprenditori agricoli di cui alla L. n° 59/1963 e al D.lgs n° 228/2001.

#### **ARTICOLO 8 – I criteri e le modalità della spunta.**

L' assegnazione dei posteggi lasciati liberi dai concessionari per motivi vari ( assenza per malattia, motivi personali, ecc. ) agli spuntisti avviene nel rispetto dei criteri stabiliti per le tipologie merceologiche nell' art. 2 del presente Regolamento, sulla base dell' ordine cronologico di richiesta all' operatore di Polizia Locale incaricato dell' assegnazione di tali spazi. Gli spuntisti che intendono installarsi nella fiera attendono con le rispettive attrezzature all' esterno della stessa, in area di sosta consentita ed in modo da non intralciare il normale traffico veicolare, l' arrivo dell' operatore di Polizia Locale addetto, il quale constatato che alle ore 9:30 i concessionari sono ancora assenti e non hanno invece accusato un semplice ritardo procede alla valutazione dell' assegnazione secondo i criteri suindicati. Il neo assegnatario versa nelle mani dell' operatore di Polizia Locale addetto l' importo in contanti relativo alla tassa di occupazione suolo pubblico e smaltimento rifiuti. A versamento effettuato l' operatore di Polizia Locale addetto consegna una ricevuta all' operatore commerciale nella quale sono riportati l' importo versato, il posteggio assegnato, la data e l' orario cui si riferisce l' assegnazione.

#### **ARTICOLO 9 – Le tariffe della tassa di occupazione suolo pubblico e smaltimento rifiuti.**

L' importo giornaliero della tassa di occupazione suolo pubblico e della tassa di smaltimento rifiuti per ciascun posteggio e' fissato in base ai regolamenti comunali vigenti in materia. Per il primo anno la Giunta Comunale puo' disporre riduzioni o esenzioni per iniziative di valorizzazione e promozione della manifestazione contemplate nel D.lgs 267/2000.

#### **ARTICOLO 10 – Pulizia dell' area di fiera e smaltimento rifiuti.**

L'Amministrazione comunale garantisce la pulizia dell' area di fiera in concomitanza con l' inizio del mercato da ogni genere di agente imbrattante ( terra, neve, rifiuti solidi urbani, ecc. ). La stessa provvede altresì alla pulizia dell' area al termine della fiera mediante spazzatura dei posteggi e rimozione dei rifiuti solidi urbani e/o materiale prodotto dallo svolgimento della attività di vendita. I concessionari dei posteggi sono tenuti ad utilizzare per lo smaltimento momentaneo dei rifiuti i contenitori per la raccolta differenziata forniti dal Comune, al fine di rendere più agevole ed eco-compatibile lo smaltimento finale. La rimozione degli imballaggi e

dei rifiuti solidi urbani di consistenti dimensioni ( cassette in legno-plastica-polistirolo espanso, pallets, imballaggi in cartone e/o in plastica, scatole, ecc. ) deve avvenire a cura dei singoli concessionari relativamente ai rifiuti prodotti dalle rispettive attività di vendita.

#### **ARTICOLO 11 – Modalità di registrazione delle assenze degli operatori.**

La Polizia Locale operante in area mercatale annota su apposito registro le assenze dei concessionari rilevate a decorrere dalle ore 9:30. La presenza al mercato sarà considerata tale all'atto della completa installazione dei banchi per la vendita ed esposizione delle merci che deve avvenire obbligatoriamente almeno dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Il registro delle assenze è esposto in bacheca nell'ufficio Polizia Locale ed è visionabile nel giorno di fiera su richiesta degli operatori interessati. Saranno cancellate dal registro le assenze giustificate da motivi di salute ( malattia, visita medica ) dietro presentazione di idonea documentazione medica attestante la loro sussistenza. Altre cause di assenza al mercato da parte dei concessionari saranno oggetto di valutazione della Polizia Locale ai fini della registrazione sul registro delle assenze.

#### **ARTICOLO 12 – Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.**

La vendita alla clientela della merce esposta deve avvenire in ordine cronologico rispetto al momento di arrivo dei clienti presso i banchi. La stessa deve avvenire ai prezzi indicati sugli scontrini e/o cartelli espositori pubblicitari: i prezzi non possono essere modificati rispetto a quanto pubblicizzato se non per difetto. È ammessa la prova della merce se dalla stessa non derivi pregiudizio per il venditore in caso di mancato acquisto ( alterazioni che ne determinino l'invendibilità ).

#### **ARTICOLO 13 – Ipotesi di revoca o decadenza della concessione.**

La concessione di posteggio decade quando lo stesso non venga utilizzato dall'assegnatario per tre volte ( anche discontinue ) nel corso dell'anno 2005 ed in particolare nell'ambito delle sei giornate totali di fiera, oppure per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività in caso di recidiva ( n° 2 contestazioni verbalizzate ). La suddetta viene revocata per motivi di pubblico interesse senza che nessun onere derivante dalla revoca venga posto in essere a carico del Comune. All'interessato viene assegnato un altro posteggio fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata.

#### **ARTICOLO 14 – Norme igienico sanitarie da osservarsi.**

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree della fiera, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igiene. In ogni caso le merci non

possono essere collocate al suolo. Per la vendita dei prodotti e' ammesso l' uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad una altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all' interno del posteggio assegnato e ad una altezza di almeno 50 cm dal suolo. L' esposizione dei generi che per loro natura non possono subire a cura dell' acquirente un ulteriore trattamento igienizzante ( lavaggio, asportazione strato esterno di fogliame, ecc. ) come ad esempio il miele, le confetture e similari devono essere esposti solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall' insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico. L' esposizione dei prodotti alimentari confezionati e' ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti ad una altezza di almeno 5 cm dal suolo.

#### **ARTICOLO 15 – Sanzioni da applicarsi e modalita' di vigilanza.**

La Polizia Locale e' incaricata di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento. Nell' espletamento del suo servizio puo' accedere ai banchi ed alle attrezzature connesse alla vendita e visionare bolle di consegna e fatture commerciali rilasciate dai grossisti al concessionario oggetto del controllo. La sanzione prevista per l' inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento varia da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00, fatta salva l' applicazione delle specifiche sanzioni stabilite dalla normativa vigente per le singole violazioni.